



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
sezione civile, settore lavoro

SENT. N. 2014\217
RUOLO N. 2014\0295
CRON. N. 2014\2052

in composizione monocratica in persona del giudice Lucio ARDIGO
pronuncia

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al N. 295\14 RGL promossa da:

_____) nella sua qualità di
genitore esercente la potestà sul figlio _____ (CF:
_____)

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Ventaloro del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliati nel suo studio sito a Rimini in Viale Principe Amedeo n. 12

- RICORRENTE - **OGGETTO:**

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242255589) in persona del
Ministro pro tempore

indennizzo di cui
all'art. 2, comma 1,
della legge n. 210 del
1992

- CONTUMACE -

Avente ad oggetto:

indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data 11\03\2014 _____ nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio _____, conveniva in giudizio il Ministero della Salute domandandone la condanna al pagamento dell'indennizzo per danni da complicità irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie.

A fondamento della sue ragioni la ricorrente esponeva che in seguito alle obiettive risultanze delle relazioni cliniche in data 18\06\2007 a firma del dott. Massimo MONTANARI e in data 15\07\2009 a firma del dott. Paolo ZUNARELLI - che per la prima volta avevano accertato con sicurezza il nesso causale intercorrente tra le patologie riscontrate sul figlio _____ affetto da " *encefalopatia da asfissia neonatale con ritardo psico-motorio, sindrome anartrico-disartrica con aggravamento del quadro clinico post-vaccinale ed epilessia*" e le vaccinazioni Anti-Polio (12\07\1988 , 30\08\1988 , 7\03\1989 e 24\04\1990) , profilassi trivalente MPR (25\05\1989 e 12\10\1990) , anti-difterite e tetano (12\07\1988 , 30\08\1988 , 7\03\1989 e 18\01\1994) e anti-epatite (20\19\1990, 3\01\1991 e 6\07\1991) alle quali lo stesso era stato sottoposto

- aveva proposto al competente Ministero della Salute domanda amministrativa ai sensi della L. 210\1992 che era stata peraltro rigettata in seguito alla visita effettuata in data 12\11\2010 dal Commissione Medico Ospedaliera di Chieti che aveva escluso la ricorrenza del nesso di causalità e la tempestività della domanda .

Inutile anche il ricorso ritualmente presentato in data 8\07\2011 ex art. 5 L. 110\1992 che veniva respinto con parere ministeriale in data 13\03\2013 .

Il Ministero della Salute convenuto, sebbene ritualmente citato , non si costituiva in giudizio e pertanto era dichiarato contumace.

Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda della ricorrente all'esito della istruttoria documentale è risultata fondata e meritevole di integrale accoglimento.

Va rilevata in primo luogo la legittimazione passiva del Ministero convenuto in giudizio , avendo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione definitivamente chiarito con sentenza n. 12538 emessa in data 9\06\2011 (rv.617317) che nelle controversie relative all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste unicamente la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale .

Nel merito , gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso (copia domanda L. 210/1992 dell'11.6.2010 ; copia responso CMO di Chieti del 3.6.2011 ; copia responso Ministero della Salute del 6.3.2013 ; copia certificato vaccinale 10.9.2009 ; copia attestazione di invalidità ; copia attestazione L. 104/1992 ; copia Relazione medico-legale dott. Massimo Montinari del 18.6.2007 ; copia Relazione medico-legale dott. Paolo Zunarelli del 15.7.2009 ; copia cartella clinica Ospedale Civile di Cattolica del 24.3.1988 ; copia cartella clinica Ospedale G. Salesi di Ancona Reparto Rianimazione 23.11.1990 ; copia cartella clinica Ospedale G. Salesi di Ancona reparto neuropsichiatria Infantile del 23.11.1990 ; copia referto Ospedale Fondazione Macchi del 4.5.2004 ; copia cartella Divisione di Neuropsichiatria Infantile Ausi Rimini dell'agosto 2004 ; copia referto Polisonnogramma notturno Laboratorio di Scienze Neurologiche dell'Università di Bologna del 28-29,10.2004 ; copia referto Polisonnogramma notturno Laboratorio di Scienze Neurologiche dell'Università di Bologna del 19/7/2006) ha provato la ricorrenza del nesso di causalità e la tempestività della domanda tesa al riconoscimento in suo favore dell'indennizzo per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie.

Vanno qui richiamate le condivisibili valutazioni medico-legali svolte dai dottori Massimo MONTANARI e Paolo ZUNARELLI i quali , sulla base di un esame approfondito del caso anche alla luce della letteratura

specialistica aggiornata , hanno conclusivamente affermato come sia affetto da "encefalopatia da asfissia neonatale con ritardo psico-motorio, sindrome anartrico-disartrica con aggravamento del quadro clinico post-vaccinale ed epilessia" riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alle somministrazioni vaccinali di cui è causa .

Le circostanze di cui al ricorso non sono state in ogni caso specificamente contestate dal Ministero rimasto contumace.

Va ricordato allora che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente (Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv. 560230) .

In punto di diritto si ritiene che il fatto che la dedotta menomazione permanente della integrità psicofisica sia riconducibile anche a vaccinazioni non obbligatorie , non possa rivelarsi ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto .

Vanno infatti qui richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 27\1998 , 423\2000 e n. 107\2012 che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l'art. 1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo , alle condizioni ivi stabilite , di coloro che erano stati sottoposti alle vaccinazioni non obbligatorie antipoliomelitica e antiepatite B nonché contro il morbillo, la parotite e la rosolia a seguito delle campagne legalmente promosse dall'autorità sanitaria per la diffusione di tali vaccinazioni .

La Corte con le reiterate pronunce sopra richiamate ha infatti ritenuto come non sia costituzionalmente lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost. richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere , come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative : non essendovi ragione di differenziare , dal punto di vista dell'anzidetto principio , il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società

Pertanto, poiché risulta rispettato il termine perentorio di anni 3 dalla conoscenza della causa del danno (art. 3 della legge n. 210 del 1992) decorrente dall'epoca delle relazioni cliniche in data 18\06\2007 a firma del dott. Massimo MONTANARI e in data 15\07\2009 a firma del dott. Paolo ZUNARELLI , essendo la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto ascrivibile alla 1^ categoria della tabella A

A

allegata al D.P.R. 30/12/81 n.834, va riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210\1992 ivi compresa la corresponsione dell'Una Tantum di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge.

A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.

Le spese del giudizio liquidate in dispositivo cedono a carico del Ministero per il generale criterio della soccombenza .

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da
nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio
a con ricorso depositato il giorno 11\03\2014,
disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il Ministero della Salute:

1) accertato che è stato danneggiato da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni (Anti-Polio , trivalente MPR , anti-Difterite , Tetano e anti-Epatite) con diritto all'indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, (assegno vitalizio reversibile per quindici anni) , condanna il Ministero della Salute in persona del ministro in carica a corrispondere a l'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 210\1992 ivi compresa la corresponsione dell'Una Tantum di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge (per i ratei arretrati oltre interessi nella misura legale ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, come per legge dalla domanda al saldo).

2) Condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 4.617 (di cui euro 602 a titolo di rimborso spese forfetarie), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 8\07\2014 .

IL GIUDICE

Lucio ARDIGÒ

Il Funzionario Giudiziario
Susanna Ceccolini

TRIBUNALE DI RIMINI
DEPARTAMENTO DI GIURISPRUDENZA
N. - 8 LUG 2014
Il Funzionario Giudiziario
da Susanna Ceccolini
CANCELLIERE

